

Il Municipio

Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 28 aprile 2010
Rif RM 27.04.2010 // 338

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente i cani

Il Municipio, richiamati la Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e relativo Regolamento dell'11 febbraio 2009, gli articoli 107 e 192 LOC, gli articoli 23, 24 e 25 RaLOC e ogni altra normativa applicabile in materia,

d e c i d e:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 2 Responsabilità

¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, del rispetto delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

²Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

³E' fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione

¹I cani devono essere iscritti alla Banca Dati (ANIS), conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi della legge.

²Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.

Art. 4 Corsi

¹Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.

²Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Art. 5 Autorizzazione

¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio munita della seguente documentazione:

- Estratto del casellario giudiziale;
- Attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani secondo le modalità e nei casi previsti dall'articolo 68 cpv. 1 OPAn.

³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. 1 anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴I cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di legge.

Art. 6 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica tramite propri funzionari o altri incaricati il rispetto delle condizioni di detenzione del cane stabilite dall'OPAn.

Art. 7 Cani pericolosi

¹Sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno lesa o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo. Questi cani devono sempre essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola tanto sull'area pubblica quanto sull'area privata aperta al pubblico di transito.

²E' fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti. Per questi accertamenti il Municipio può assegnare degli incarichi esterni all'amministrazione comunale.

⁴Tali situazioni se accertate saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 8 Fuga

¹Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

²La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 Disposizioni generali

¹L'accesso di cani, anche se tenuti al guinzaglio, alle aree di svago degli edifici scolastici, ai campi sportivi, ai cimiteri, ai campi da gioco per bambini, ai giardini e ai parchi pubblici è vietato.

²E' assolutamente vietato lasciar vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie e piazze. I cani di qualsiasi razza e indole devono essere tenuti costantemente al guinzaglio in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

³I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴Fanno eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da pastore, da protezione delle greggi, da soccorso, degli organi della polizia, delle guardie di confine e dell'esercito durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Aree di svago e di sfogo

¹Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

²I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 11 Norme igienico-sanitarie

¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.) gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

²Laddove disponibili si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

³Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

⁴Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 Quietè pubblica

¹I detentori di cani devono evitare che i loro animali abbiano a disturbare la quietè pubblica in particolare nelle ore notturne e nei giorni festivi.

²Se, dopo una diffida ad eliminare la turbativa entro un congruo termine, il disturbo dovesse continuare, il Municipio può ordinare l'allontanamento dell'animale.

³In caso di allontanamento le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 13 Cani incustoditi

¹La Polizia comunale è autorizzata a sequestrare o a far sequestrare i cani vaganti e quelli non muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.

²Se il proprietario non fosse reperibile gli animali saranno consegnati alla Società protezione animali per un loro collocamento.

³In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Se trascorsi 10 giorni il proprietario non rivendica la restituzione dell'animale, la Polizia comunale si accorderà con la Società protezione animali circa gli ulteriori provvedimenti.

Art. 14 Morte dell'animale

¹In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale oppure a un Centro di cremazione autorizzato.

²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (ANIS) entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 14 bis Tassa¹

Sulla base dell'articolo 4 cpv. 2 della Legge sui cani, la tassa annuale per i proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi domiciliati a Biasca è di CHF 50.-. Per la determinazione del Comune di residenza fanno stato i dati registrati all'anagrafe canina secondo l'ordinanza federale sulle epizozie.

Art. 15 Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa fino a un importo massimo di fr. 20'000.00.

²La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

³Il Municipio (tramite la Polizia comunale) punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati ANIS;
- mancata frequenza ai corsi prescritti;
- la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta;
- il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
- la fuga del cane;
- il mancato uso della museruola;
- la mancata raccolta degli escrementi;
- il disturbo della quiete;
- la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
- l'accesso alle aree vietate.

⁴L'importo minimo della multa per le infrazioni relativa alla mancata raccolta degli escrementi è di Fr. 300.--.

⁵L'importo minimo della multa per le infrazioni relative al mancato obbligo di tenuta al guinzaglio, alla fuga del cane, al mancato uso della museruola, la gestione non corretta dei cani nelle aree di svago e per l'accesso alle aree vietate è di Fr. 100.—.

Art. 16 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente ordinanza, si rinvia alle disposizioni di legge federali e cantonali in materia.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. giugno 2010 ed abroga la precedente ordinanza entrata in vigore il 1. Agosto 1998.

¹ Modifica adottata con risoluzione municipale numero 588 dell'11 giugno 2014
Pubblicata all'albo comunale dal 13 giugno 2014 al 1 luglio 2014

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario

avv. Jean-François Dominé

Igor Rossetti

Adottata con risoluzione municipale numero 338 del 27 aprile 2010.
Pubblicata all'albo comunale dal 29 aprile 2010 al 19 maggio 2010.

1 Aggiunta art. 14bis

Adottata con risoluzione municipale numero 580 dell'11 giugno 2014.
Pubblicata all'albo comunale dal 13 giugno 2014 al 1 luglio 2014.